

The background features a dark blue gradient with faint, light blue technical drawings. On the left, a large circular scale is visible, with numerical markings from 150 to 260. To the right, there are several circular diagrams with arrows indicating clockwise rotation, resembling mechanical or engineering schematics.

IL DIRETTORE DEI LAVORI


RELATORE: GEOM. GIANNI MARCUCCI – LIBERO PROFESSIONISTA

1895 – 2023

TRE SECOLI DI CAMBIAMENTI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023




- La figura giuridica del Direttore dei Lavori compare per la prima volta nel R.D. del 25.05.1895 riguardante il “Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato”;
- l’art. 3 di questo R.D. dice che rientrano nelle responsabilità del Direttore dei Lavori pubblici “l’accettazione dei materiali” e la verifica “della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell’Ingegnere capo”;
- l’art. 6 dice invece semplicemente che è l’Ingegnere capo a designare il Direttore dei lavori.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

Successivamente la Legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, al capo IV relativo alle Norme regolatrici dell'attività costruttiva edilizia, con l'art. 31 afferma che il **Direttore dei lavori, assieme al Committente ed all'Assuntore dei lavori è responsabile "di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia"**.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

- La Legge 1086 del 5.11.1971, riguardante le Norme per la disciplina delle opere in c.a. agli art. 2, 3,5,6 e 15 disciplina l'attività del Direttore dei Lavori nell'ambito delle strutture in c.a. e metalliche.
- La Circolare del Min. LL.PP. n. 11951 del 14.02.1974 collegata alla L.1086/71 chiarisce, tra le altre cose, che **il Direttore dei lavori è un ausiliario del Committente e ne "assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico"**.

CIRCOLARE del Servizio tecnico centrale 14 FEBBRAIO 1974, N.11951

OGGETTO: Legge 5 novembre 1971, N. 1086. Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica. Istruzioni per l'applicazione.

La Legge 5-11-1971, n. 1086, pubblicata sulla G.U. del 21-12-1971 ed entrata in vigore il 6-1-1972, impartisce disposizioni di carattere amministrativo per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica.

...


Poiché, peraltro, da taluni Enti sono stati avanzati dubbi al riguardo - formulando errate interpretazioni circa le incombenze del progettista e del direttore dei lavori, anche per quanto attiene l'eventuale rappresentanza di questi nei confronti del committente e del costruttore (ai quali invece l'art. 4 della Legge n. 1086 non attribuisce nessuna caratteristica diversa da quella proprie delle loro figure giuridiche) sembra opportuno chiarire che:

1) il direttore dei lavori è un ausiliario del committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico. È priva, viceversa, di valore vincolante per il committente ogni dichiarazione di volontà che esuli dal campo tecnico (cfr. Corte di Cassazione, 23-12-1968 n. 4061);

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

La Legge 47 del 28.02.1985 contenente le Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia all'art. 6 individua le responsabilità del Direttore dei lavori oltre che del Committente e del Costruttore. In particolare il **Direttore dei lavori è responsabile se non contesta agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della C.E. fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e se, in casi di totale difformità, non rinuncia all'incarico.**



IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

- Per finire il DPR 380 del 6.06.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” all’art. 29 commi 1 e 2 ribadisce i contenuti della L. 47/85 afferenti alle responsabilità del Direttore dei lavori (anche in altri articoli del Testo poi si disciplina l’attività del Direttore dei Lavori).

D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380

Art. 29 (L)

Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n.146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

IL DIRETTORE DEI LAVORI


1895 - 2023

- Da quanto sopra emerge che **il Direttore dei Lavori, nei lavori privati, da una parte è il fiduciario del Committente per gli aspetti di carattere tecnico e, dall'altra parte, è il garante nei confronti del Comune** dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori (Permesso di costruire, S.C.I.A., ecc.).

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

- Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) detta una specifica disciplina relativa alla direzione dei lavori pubblici, descrivendola nell'art. 114, contenuto nella Parte VI che è dedicata all'esecuzione dell'appalto, nonché nell'Allegato II.14 che puntualmente, nella Parte I della Sezione I, definisce i compiti e le attività demandate alla figura del direttore dei lavori nei lavori pubblici. Ma di questo aspetto tratterà un altro Relatore.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

Quali certificazioni deve avere il direttore dei lavori?

- Non ci sono in realtà delle specifiche certificazioni che deve avere il direttore dei lavori e diversi professionisti possono svolgere questo ruolo. Il direttore dei lavori deve tuttavia essere un soggetto dotato della professionalità e del titolo di studio adeguati all'opera da compiersi. **Possono svolgere il ruolo i professionisti iscritti al Collegio dei Geometri, gli ingegneri, gli architetti e i periti industriali.**
- Dipende poi dal tipo di lavoro da svolgersi, i geometri ad esempio non possono dirigere lavori per:
 - nuove costruzioni che superino l'altezza di 12 metri (7,50 in zone ad alto rischio sismico)
 - nuove costruzioni che superino un volume complessivo di 3000 mc (2000 nelle zone ad alto rischio sismico)
 - edifici industriali, funerari, di culto o che sorgono in centri storici o altre zone d'interesse storico/artistico.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

Le responsabilità del direttore dei lavori

- Il direttore dei lavori ha due principali responsabilità nei confronti del committente, quella extracontrattuale (ex art. 1669 c.c.) e contrattuale (ex art. 1218 c.c.).

La Corte di Cassazione ci dice che: il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire.

- La Corte specifica poi anche che il direttore dei lavori deve sovrintendere i lavori con la diligenza prevista per il professionista intellettuale.
- Notate però che anche se il direttore dei lavori ha un'obbligazione di mezzi e non di risultato in realtà il suo ambito di competenza è comunque piuttosto ampio. Egli è infatti anche coinvolto, nei limiti della sua competenza, all'individuazione ed eventuale correzione di carenze progettuali che emergono nel corso dei lavori e precludono una buona esecuzione dell'opera da realizzarsi.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

- Come abbiamo visto, dunque, si susseguono nel tempo molteplici Leggi, Regolamenti, Circolari che sempre più definiscono gli obblighi e le responsabilità del Direttore dei Lavori nei due distinti ambiti nei quali il medesimo opera: nei lavori pubblici e nei lavori privati. **Obblighi e responsabilità che sono regolati e definiti da due distinti rami del Diritto: Civile e Penale.**
- **Nel tempo, inoltre, si è susseguita una nutrita Giurisprudenza, molte volte anche discordante**, che insieme alla Dottrina e alla Letteratura ha concorso ad inquadrare e a definire la figura giuridica del Direttore dei Lavori nei vari periodi storici, attribuendole sempre molteplici ulteriori obblighi e responsabilità rispetto a quelli dettati dal R.D. del 25.05.1895 e dalla Legge n. 1150 del 17.08.1942 che, come detto, hanno inizialmente inquadrato giuridicamente tale figura.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

- L'incremento degli obblighi e delle responsabilità del Direttore dei Lavori, susseguitosi nel tempo, è da attribuire principalmente a due fattori principali: il progresso tecnologico e culturale che ha interessato il settore dell'edilizia ed il conseguente adeguamento ed evoluzione dell'ordinamento giuridico.
- Oggi chi esercita la funzione di Direttore dei Lavori, Geometra, Ingegnere, Architetto, Perito, deve necessariamente avere sempre più competenze non solo tecniche ma anche giuridiche, **il che implica anche un aggiornamento costante che deve contribuire a fornire al professionista tecnico oltre che il sapere tecnico anche il sapere giuridico.**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

- Deve crescere quindi sempre più la consapevolezza, per chi esercita la funzione di Direttore dei Lavori, che un costante aggiornamento professionale deve essere perseguito dal Professionista non solo ai fini del rispetto di norme giuridiche e deontologiche ma anche perché ormai indispensabile per poter fornire prestazioni che siano costantemente all'altezza degli standard qualitativi via via richiesti dalla continua evoluzione della Professione.
- **L'evento che stiamo vivendo è stato pensato ed ideato con la finalità di contribuire a far nascere il desiderio di crescita della cultura della formazione attraverso l'aggiornamento professionale, nello specifico per quanto riguarda il tema della Direzione dei Lavori.**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

- Il Format dell'evento è stato quindi strutturato per evidenziare alcune casistiche specifiche e particolari, nelle quali si può trovare coinvolta la figura del Direttore dei Lavori, casistiche illustrate da colleghi iscritti al ns. Collegio dei Geometri, analizzate giuridicamente da valenti cultori del Diritto civile e penale quali i Professionisti Avvocati facenti parte dell' A.I.G.A., Associazione Italiana Giovani Avvocati e inquadrare sotto il profilo delle conseguenze penali quando gli atti commessi dal Direttore dei Lavori possono configurare reati, dal Dott. Beniamino Deidda, ex Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, e già apprezzato docente in passato per quanto riguarda la formazione professionale agli iscritti del nostro Collegio e agli iscritti dell'Ordine degli Avvocati.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

- Auspichiamo quindi che l'evento odierno susciti nei partecipanti il desiderio di approfondire i temi che oggi vengono esposti senza un criterio di organicità, in quanto inseriti in un evento finalizzato alla promozione del Corso sulla Direzione dei Lavori che vi sarà oggi presentato e illustrato nelle linee tematiche generali del suo programma, a conclusione della serata. Già fino da adesso però vi posso anticipare che il Corso prevede un quadro complessivo di temi organici che hanno la pretesa di costituire **un idoneo corredo tecnico/giuridico per il Geometra che svolge la funzione di Direttore dei Lavori e per l'Avvocato nella sua doppia veste professionale di consulente e di difensore.**
- Coloro che si iscriveranno al Corso avranno la possibilità di sottoporre ai docenti quesiti su casi o argomenti particolari.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

- Vediamo insieme adesso un esempio di un caso che affrontiamo in astratto ma che può capitare a qualsiasi Tecnico durante l'espletamento di un incarico di una Direzione dei Lavori .
- Si tratta di analizzare una situazione ricorrente nella quale si trova il Direttore dei Lavori che, generalmente nei lavori privati, presta la sua opera di direzione dei lavori non solo nell'esecuzione di opere edili, architettoniche e in limitati casi strutturali, ma anche nell'esecuzione di opere impiantistiche.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

- L'esempio che vi sottopongo è riferito all'esecuzione di un impianto elettrico, ma l'analisi che ne consegue può essere applicata all'esecuzione di qualsiasi altra tipologia di opera impiantistica, strutturale, di bonifica, di acustica, ...etc.
- Il Direttore dei Lavori nella ristrutturazione di un immobile viene citato in giudizio dal Committente a causa della esecuzione non a regola d'arte dell'impianto elettrico.
- Si esaminano due situazioni differenti:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

1. Le caratteristiche dell'impianto elettrico che si doveva eseguire non comportavano l'obbligo di un progetto dell'impianto elettrico a firma di un Tecnico abilitato alla professione e il Committente non ha affidato un incarico ad un Tecnico elettrotecnico (Ingegnere/Perito) abilitato per la specifica Direzione dei Lavori dell'impianto elettrico ed ha quindi affidato l'incarico di Direttore dei Lavori al Geometra per l'intera opera prevista dal progetto.

Quali responsabilità contrattuali?

E' responsabile il Geometra D.LL. nel caso non sia stato nominato il Direttore dei Lavori dell'impianto elettrico(Perito elettrotecnico/Ing. elettrotecnico)?

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

- 2. Le caratteristiche dell'impianto elettrico che si doveva eseguire comportavano l'obbligo di un progetto dell'impianto elettrico a firma di un Tecnico abilitato alla professione e il Committente ha affidato un incarico ad un Tecnico elettrotecnico (Ingegnere/Perito) abilitato per la specifica Progettazione e Direzione dei Lavori dell'impianto elettrico e ha affidato l'incarico di Direttore dei Lavori esclusivamente per la realizzazione delle opere edili al Geometra.
- Quali responsabilità contrattuali?
- E' solidalmente responsabile il D.LL. Architettonico nel caso sia stato nominato anche il Direttore dei Lavori dell'impianto elettrico(Perito elettrotecnico/Ing. elettrotecnico)?

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1895 - 2023

Vi ringrazio per
l'attenzione